



Deliberazione N. 675

del 26/08/2016

## DELIBERAZIONE del DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale di questa Azienda U.L.S.S. n. 10, Dott. Carlo Bramezza, nominato con D.P.G.R.V. n. 192 del 30.12.2015, coadiuvato dai Direttori Amministrativo, Sanitario, dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale, ha adottato in data odierna la presente deliberazione costituita da n. 5 fogli uniti al presente frontespizio.

### OGGETTO

**Conferimento di un incarico di collaborazione ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad un medico, disciplina oftalmologia.**

Letta, approvata e sottoscritta,

IL DIRETTORE GENERALE  
(dott. Carlo BRAMEZZA)  
f.to dott. Carlo BRAMEZZA

Per l'acquisizione del parere espresso, come indicato nel preambolo della presente deliberazione:

- IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.TO DOTT.SSA SILENA TADIOTTO  
(dott.ssa Michela CONTE) supplente ai sensi ddg n. 72/2016
- IL DIRETTORE SANITARIO F.TO DOTT.SSA MARIA GRAZIA CARRARO  
(dott.ssa Maria Grazia CARRARO)
- IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI E DELLA FUNZIONE TERRITORIALE F.TO DOTT. MAURO FILIPPI  
(dott. Mauro FILIPPI)

| ASSEGNAZIONE |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |
|              |  |  |  |  |

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Il provvedimento verrà pubblicato all'albo on line di questa U.L.S.S. dal giorno:

30.08.2016

per 15 giorni consecutivi

IL DIRETTORE DELL'UOC  
AFFARI GENERALI E LEGALI  
**Dott. Andrea Del Negro**

**REGISTRAZIONE CONTABILE**

L'U.O.C. Contabilità e Bilancio attesta la corretta imputazione contabile:

IL DIRETTORE DELL'UOC  
**Dott.ssa Silena Tadiotto**

Non prevista per il presente provvedimento.

**Conferimento di un incarico di collaborazione ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad un medico, disciplina oftalmologia.**

**IL DIRETTORE DELL'UNITA' OPERATIVA COMPLESSA RISORSE UMANE:**

Premesso che con deliberazione del direttore generale 17 giugno 2016, n. 435, a seguito di apposita autorizzazione regionale rilasciata dal direttore generale dell'area sanità e sociale con nota 22 marzo 2016, prot. n. 113914, pervenuta il 23 marzo 2016, prot. n. 17734, è stato attribuito, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a decorrere dal 1° agosto 2016 al dott. Salvatore Traina un incarico libero-professionale in qualità di medico – disciplina oftalmologia – per tre mesi, con impegno settimanale di 28 ore e compenso orario di 40,00 euro;

Vista la raccomandata a.r. pervenuta il 9 agosto 2016, registrata al protocollo aziendale n. 49701/10.08.2016, con la quale il dott. Traina comunica di revocare l'incarico di collaborazione avvalendosi della clausola di cui all'art. 4 del contratto stipulato in data 1° agosto 2016 che così prevede: “il presente contratto potrà essere revocato su iniziativa di entrambe le parti con preavviso di almeno 30 giorni a mezzo lettera raccomandata A.R.”;

Verificato che con la citata deliberazione n. 453/2016, preso atto del verbale inerente l'espletamento dell'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di collaborazione in oggetto, è stato approvato il relativo esito ed è conseguentemente stata dichiarata l'idoneità, oltre che del dott. Salvatore Traina (giudizio “buono”), anche della dott.ssa Margherita Casciano (giudizio “discreto”);

Ricordato che:

- a) l'incarico sarà affidato ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i., con riferimento alle ipotesi individuate dagli artt. 2222 e 2230 del codice civile;
- b) l'incarico di collaborazione, salvo recesso anticipato per giusta causa, avrà un impegno orario settimanale di 28 ore e durata massima pari al periodo residuo conseguente alle dimissioni dell'incarico trimestrale conferito al dott. Traina, salvo cessazione anticipata, con preavviso all'interessato pari ad almeno 30 giorni, a seguito di assunzione dell'incarico di medico SAI oculista;
- c) il compenso orario è pari ad € 40,00 comprensivo di tutti gli oneri eventualmente dovuti, sia a carico del professionista che dell'ente, nonché di ogni rimborso spese. Gli importi spettanti sono corrisposti in rate mensili posticipate;
- d) la sede di espletamento dell'incarico viene definita in relazione alle esigenze organizzative correlate alle finalità della collaborazione, tra i presidi ospedalieri di San Donà di Piave, Portogruaro e Jesolo, nonché le diverse sedi territoriali articolate sul territorio aziendale;
- e) l'incarico è conferito a prestazione libero professionale ovvero con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, fermo restando in ogni caso il suddetto costo orario complessivo a carico dell'azienda;
- f) l'incarico a prestazione libero professionale o con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa non comporta l'instaurazione di rapporto di lavoro (subordinato) con l'azienda u.l.s.s. 10;
- g) in fase di esecuzione del contratto, il dirigente competente esamina, secondo il programma delle attività, il corretto svolgimento del progetto, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto o siano solo parzialmente soddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati. Nei casi più gravi di inadempienza l'azienda può procedere alla risoluzione del contratto;
- h) il contratto può essere revocato su iniziativa di ciascuna delle parti, mediante preavviso di almeno 30 giorni, a mezzo lettera raccomandata A.R.. Al collaboratore che non rispetti detto termine sarà applicata, per ogni giorno di mancato preavviso, una penale di importo pari ad 1/30 del compenso previsto in ragione mensile, salva la facoltà dell'azienda di rinunciarvi su motivata indicazione del responsabile dell'unità operativa a cui il professionista afferisce;

Ricordato che la d.g.r.V. n. 1905 del 23 dicembre 2015 ad oggetto: “Disposizioni per l'anno 2016 in materia di personale del SSR, specialistica ambulatoriale interna e finanziamento dei contratti di formazione specialistica”, al paragrafo K) “Contratti di lavoro autonomo” prevede quanto segue: “Le Aziende, di norma, non potranno instaurare, anche per le attività di tipo sanitario, rapporti di natura libero professionale, di consulenza, di co.co.co. di cui all'art. 7, commi 6 e 6 bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., e stipulare contratti di somministrazione di lavoro. L'Area Sanità e Sociale potrà autorizzare l'attivazione delle predette forme di acquisizione di risorse umane solo per ragioni di carattere eccezionale, connesse alla salvaguardia dei livelli essenziali di assistenza, che dovranno essere adeguatamente rappresentate dalle aziende nei piani trimestrali di assunzione. La richiesta dovrà comunque contenere l'attestazione che l'azienda ha chiesto l'utilizzo di graduatorie in essere presso altre aziende, ovvero dovrà dimostrare l'oggettiva impossibilità, in ragione della tipologia dell'attività richiesta, di utilizzare personale dipendente. Successivamente alla stipula del contratto sarà compilata e trasmessa all'Area Sanità e Sociale una scheda informativa, all'uopo predisposta dalla medesima. Il compenso attribuito dovrà essere congruo in rapporto alla quantità e qualità delle prestazioni rese.

In conformità alle disposizioni di cui al citato articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, non è comunque ammesso il rinnovo dei contratti di lavoro autonomo, mentre l'eventuale proroga è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

Le aziende dovranno, comunque continuare a ridurre il ricorso alle predette fattispecie contrattuali.”;

Dato atto che, come indicato nella deliberazione n. 453/2016, il costo conseguente al conferimento dell'incarico in oggetto è finanziato con le risorse a disposizione dell'azienda per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio sanitarie, nel rispetto del limite del 70% del costo complessivo aziendale riferito all'anno 2010, così come stabilito dalla d.g.r. n. 1905/2015;

Ritenuto, pertanto, di sottoporre a valutazione il conferimento di un nuovo incarico di collaborazione, ex art. 7, comma 6, d. lgs. n. 165/2001, in qualità di medico, disciplina oftalmologia, alla dott.ssa Margherita Casciano, dichiarata idonea con deliberazione n. 453/2016, al fine di garantire l'attività oculistica ambulatoriale senza allungamento delle liste d'attesa;

Attestata l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la normativa vigente e con ogni altra disposizione regolante la materia;

Attesa la regolarità e la legittimità del provvedimento;

Viste le disposizioni concernenti i compiti della direzione generale e i compiti della direzione operativa dell'azienda, di cui agli artt. 18 e 19 dell'atto aziendale approvato con deliberazione n. 712 del 14 agosto 2014 e quanto previsto dalle deliberazioni n. 1158 del 22 dicembre 2014 di approvazione del documento relativo all'organizzazione dei servizi amministrativi e tecnici e n. 800 del 14 agosto 2015 di attribuzione delle deleghe ai dirigenti per l'adozione di provvedimenti aventi rilevanza esterna;

Ritenuto pertanto di sottoporre il presente provvedimento all'approvazione del direttore generale;

#### IL DIRETTORE GENERALE

Esaminata la questione e ritenuto di condividere le argomentazioni e le considerazioni prospettate;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in particolare l'art. 7, comma 6;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le leggi regionali 14 settembre 1994, n. 55 e n. 56, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Vista la deliberazione 30 novembre 2011, n. 392, di approvazione del regolamento “per la predisposizione, formalizzazione e pubblicazione on line delle deliberazioni del direttore generale e dei provvedimenti dei dirigenti delegati”;

Visto l'atto aziendale adottato con deliberazione del direttore generale 24 marzo 2014, n. 247, aggiornata da ultimo con deliberazione 2 ottobre 2015, n. 925, nonché i conseguenti atti esecutivi;

Viste le disposizioni concernenti i compiti della direzione generale e i compiti della direzione operativa dell'azienda, di cui agli artt. 18 e 19 dell'atto aziendale approvato con deliberazione n. 712 del 14 agosto 2014 e quanto previsto dalle deliberazioni n. 1158 del 22 dicembre 2014 di approvazione del documento relativo all'organizzazione dei servizi amministrativi e tecnici e n. 800 del 14 agosto 2015 di attribuzione delle deleghe ai dirigenti per l'adozione di provvedimenti aventi rilevanza esterna;

Visto che il direttore dell'unità operativa complessa risorse umane ha attestato la regolare istruttoria, nonché la regolarità e la legittimità del provvedimento;

Sentito, per quanto di competenza, il parere favorevole del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale;

#### DELIBERA

1. di conferire, per le motivazioni di cui in premessa, un incarico di collaborazione ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla dott.ssa Margherita Casciano;
2. di precisare che:
  - a) l'incarico sarà affidato ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i., con riferimento alle ipotesi individuate dagli artt. 2222 e 2230 del codice civile;
  - b) l'incarico di collaborazione, salvo recesso anticipato per giusta causa, avrà un impegno orario settimanale di 28 ore e durata massima pari al periodo residuo conseguente alle dimissioni dell'incarico trimestrale conferito al dott. Salvatore Traina, salvo cessazione anticipata, con preavviso all'interessato pari ad almeno 30 giorni, a seguito di assunzione dell'incarico di medico SAI oculista;
  - c) il compenso orario è pari ad € 40,00 comprensivo di tutti gli oneri eventualmente dovuti, sia a carico del professionista che dell'ente, nonché di ogni rimborso spese. Gli importi spettanti sono corrisposti in rate mensili posticipate;
  - d) la sede di espletamento dell'incarico viene definita in relazione alle esigenze organizzative correlate alle finalità della collaborazione, tra i presidi ospedalieri di San Donà di Piave, Portogruaro e Jesolo, nonché le diverse sedi territoriali articolate sul territorio aziendale;
  - e) l'incarico è conferito a prestazione libero professionale ovvero con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, fermo restando in ogni caso il suddetto costo orario complessivo a carico dell'azienda;
  - f) l'incarico a prestazione libero professionale o con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa non comporta l'instaurazione di rapporto di lavoro (subordinato) con l'azienda u.l.s.s. 10;
  - g) in fase di esecuzione del contratto, il dirigente competente esamina, secondo il programma delle attività, il corretto svolgimento del progetto, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto o siano solo parzialmente soddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati. Nei casi più gravi di inadempienza l'azienda può procedere alla risoluzione del contratto;
  - h) il contratto può essere revocato su iniziativa di ciascuna delle parti, mediante preavviso di almeno 30 giorni, a mezzo lettera raccomandata A.R.. Al collaboratore che non rispetti detto termine sarà

applicata, per ogni giorno di mancato preavviso, una penale di importo pari ad 1/30 del compenso previsto in ragione mensile, salva la facoltà dell'azienda di rinunciare su motivata indicazione del responsabile dell'unità operativa a cui il professionista afferisce;

3. di dare atto che, come previsto al punto 5 della deliberazione 17 giugno 2016, n. 453, il costo conseguente al conferimento dell'incarico di cui al presente atto è finanziato con le risorse a disposizione dell'azienda per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio sanitarie, nel rispetto del limite del 70% del costo complessivo aziendale riferito all'anno 2010, così come stabilito dalla d.g.r.V. n. 1905/2015;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento di affidamento dell'incarico sul sito web istituzionale;
5. di dare atto che l'unità operativa complessa risorse umane è competente per l'esecuzione del presente provvedimento inclusa l'adozione di provvedimenti conseguenti e l'eventuale sottoscrizione di atti;
6. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è il dott. Massimo Visentin, direttore dell'unità operativa complessa risorse umane.

fa/2016/782



### **Elenco delle assegnazioni**

Per gli adempimenti di competenza:

|  |
|--|
| Risorse Umane servizio.personale@ulss10.veneto.it                          |
| Contabilità e Bilancio servizio.ecofin@ulss10.veneto.it                    |
| Convenzioni ufficio.convenzioni@ulss10.veneto.it                           |
| dipartimento della funzione ospedaliera dirmed.sandona@ulss10.veneto.it    |
| Distretto Unico Socio Sanitario segreteria.distrettounico@ulss10.veneto.it |